

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 842

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore FUDA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 2006

Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino

ONOREVOLI SENATORI. - L'area ionica cosentina che va da Rocca Imperiale fino a Cariati ed i territori contigui delle zone collinari dell'alto Ionio, dei paesi italo-albanesi e della Valle dell'Esaro, aspirano ad avere riconosciuta, attraverso la costituzione della provincia Sibaritide-Pollino, una loro specifica identità territoriale.

Ventinueve paesi, che hanno un territorio ricadente nell'area di cui sopra e tra di loro contigui, hanno chiesto l'istituzione della provincia Sibaritide-Pollino fin dal 31 dicembre 1989. Successivamente altri sette comuni, che in un primo momento avevano aderito alla proposta di costituzione della provincia di Castrovillari, hanno chiesto di fare parte della provincia italo-albanese Sibaritide-Pollino in quanto ricadenti nella Sibaritide. Altri comuni potrebbero far parte della provincia italo-albanese Sibaritide-Pollino perché compresi in quest'area.

Ad oggi sono quarantadue i comuni che, con una popolazione complessiva superiore ai 200.000 abitanti, richiedono di istituire una nuova provincia. Richiesta che appare ampiamente giustificata per numero di abitanti oltre che per la storia e la tradizione dell'area. La Sibaritide è un territorio omogeneo, con una forte identità culturale e storica e per giunta distante dall'attuale capoluogo Cosenza. Il territorio della provincia di Cosenza è tra i più estesi in Italia; di con-

seguenza sarebbe opportuno favorire la nascita di nuovi enti territoriali, consentendo alle popolazioni che vantano omogeneità culturale e contiguità territoriale, oltre ai requisiti previsti dalla legge, di costituire una nuova provincia.

Il consiglio regionale della Calabria, nella seduta del 12 dicembre 1990, ha espresso parere favorevole all'istituzione della provincia Sibaritide-Pollino e, nella seduta del 13 ottobre 1995, ha sollecitato il Governo, con la mozione 19, ad assumere la conseguente decisione. A ciò si aggiunge la risoluzione approvata dalla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali) del Senato il 7 febbraio 2006, a conclusione dell'esame dei disegni di legge per l'istituzione di nuove province (*Doc. XXIV*, n. 25, XIV legislatura), in cui si invita il Governo ad adoperarsi affinché le proposte di nuove Province possano essere approvate, con procedura d'urgenza, in questa legislatura, considerati i lavori parlamentari svolti nella XIV legislatura e le volontà espresse da vari gruppi parlamentari, salvaguardando il lavoro svolto e le consultazioni già avvenute presso la Commissione stessa.

Il capoluogo della nuova provincia viene indicato a Sibari di Cassano Ionio, così come proposto da tutti i comuni interessati mediante le delibere dei rispettivi consigli comunali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita nel territorio della regione Calabria la provincia Sibaritide-Pollino.

2. La circoscrizione territoriale della provincia comprende i comuni di Acquaformosa, Albidona, Alessandria del Carretto, Amendolara, Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Canna, Cariati, Cassano allo Ionio, Castrolibero, Cerchiara di Calabria, Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Firmo, Francavilla Marittima, Longobucco, Lungro, Mandatoriccio, Montegiordano, Nocera, Oriolo, Paludi, Pietrapaola, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, Rossano, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, San Lorenzo Bellizzi, San Lorenzo del Vallo, Scala Coeli, Spezzano Albanese, Terranova da Sibari, Terravecchia, Trebisacce, Vaccarizzo Albanese, Villapiana.

Art. 2.

1. La sede dell'amministrazione provinciale è a Sibari, nel comune di Cassano allo Ionio.

Art. 3.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la provincia di Cosenza attua le procedure necessarie per la ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popola-

zione interessati dal trasferimento alla nuova provincia.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati d'intesa con un commissario *ad acta* nominato, con decreto del Ministro dell'interno, per accompagnare e garantire il necessario *iter* dei provvedimenti occorrenti alla istituzione degli organi periferici dello Stato, alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e passività tra la provincia di Cosenza e la nuova provincia Sibaritide-Pollino.

3. Il commissario di cui al comma 2 provvede a curare gli adempimenti necessari connessi all'istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Le prime consultazioni elettorali per gli organi elettivi della provincia Sibaritide-Pollino si svolgono in concomitanza con il primo turno delle elezioni per il rinnovo degli organi provinciali della provincia di Cosenza.

Art. 4.

1. Entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 3 sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali della provincia di Cosenza e della provincia Sibaritide-Pollino, ai sensi dell'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 5.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 3, i provvedimenti necessari per l'istituzione, nella provincia Sibaritide-Pollino, degli uffici periferici dello

Stato, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo, si individuano altresì le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 3, comma 2, delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere dei Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di 2.500.000 euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 6.

1. Il Ministero dell'interno provvede, al fine di quantificare le risorse finanziarie spettanti alla provincia Sibaritide-Pollino, a fissare tempi e modalità per la detrazione dai contributi erariali ordinari trasferiti all'amministrazione provinciale di Cosenza della quota parte da destinare al nuovo ente, in proporzione alla consistenza delle due popolazioni residenti interessate e alle dimensioni territoriali dei due enti.

2. Per il periodo intercorrente tra la data delle elezioni con le quali è proclamato il

primo consiglio provincia Sibaritide-Pollino ed è rinnovato il consiglio provinciale di Cosenza ed il 10 gennaio dell'anno successivo, gli organi delle due province concordano, in base ai criteri di cui al comma 1, il conseguente scorporo dei fondi spettanti alla provincia della Sibaritide-Pollino dal bilancio della provincia di Cosenza.

Art. 7.

1. Tutti gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli uffici territoriali del governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Cosenza e relativi agli enti ed ai cittadini compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sono attribuiti alle competenze dei rispettivi organi ed uffici della provincia Sibaritide-Pollino.

2. Le responsabilità degli atti e degli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi ed agli uffici della provincia Sibaritide-Pollino a decorrere dalla data del loro insediamento.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

